

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI PRO VENEZIA, LUGANO

1. Sotto la denominazione "Amici di Pro Venezia" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CC.
2. La sede dell'associazione è presso la segreteria della Fondazione svizzera Pro Venezia (nel seguito: la Fondazione). Questa, al fine della salvaguardia del patrimonio culturale di Venezia, raccoglie fondi pubblici e privati in particolare destinati al restauro di monumenti sacri e profani, di importanza storica e artistica, nonché di altre opere culturali, autonomamente o partecipando a tali lavori (Statuti della Fondazione, art. 2, riassunto).
3. L'associazione ha lo scopo di appoggiare l'attività svolta dalla Fondazione per la salvaguardia di beni culturali a Venezia. In particolare:
 - contribuire con i propri mezzi finanziari all'attività della Fondazione;
 - creare e mantenere comprensione per la solidarietà culturale tra Svizzera e Italia, segnatamente Venezia;
 - sollecitare donazioni e devoluzioni a favore della Fondazione;
 - favorire contatti tra la Fondazione e altre persone o gruppi di persone interessati a Venezia;
 - divulgare la conoscenza storico-artistica di Venezia.
4. I soci pagano un contributo annuale di almeno fr. 300.-. Il contributo della persone giuridiche è di almeno fr. 1'000.-
5. Cessa di far parte dell'associazione chi dichiara di volerne uscire, chi non paga il contributo annuo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e chi ne viene escluso.
6. a) Per il proprio finanziamento l'associazione può far capo soltanto ai contributi dei propri soci o a devoluzioni in suo favore.
b) Per i debiti dell'associazione risponde unicamente il patrimonio dell'associazione.
c) Con l'approvazione dei conti, l'assemblea decide ogni anno sulla devoluzione di propri attivi alla Fondazione.
7. Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci;
il comitato;
l'ufficio di revisione.
8. Sono di competenza dell'assemblea: la nomina del presidente, del comitato e dell'ufficio di revisione;
la devoluzione di propri attivi alla Fondazione;
la fissazione dei contributi sociali;
l'esclusione di un socio;
la modifica degli statuti;
lo scioglimento dell'associazione.
9. Ogni socio ha diritto a un voto. A parità di voti, decide il presidente. Sono ammesse delibere per corrispondenza. I coniugi che versano un contributo unico (art. 4) e le persone giuridiche hanno diritto a un solo voto.
10. Il comitato è composto del presidente e di almeno 4 membri. Vi fanno parte di diritto il presidente e il segretario della Fondazione. Al suo interno designa un vicepresidente e un segretario-cassiere. Svolge tutte le attività atte a raggiungere lo scopo dell'associazione che non siano riservate all'assemblea.
11. L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente con altro membro del comitato.
12. I soci godono di un rapporto preferenziale con la Fondazione. Per il tramite del comitato dell'associazione, possono richiedere documentazione di natura storico-artistica sui lavori compiuti o in atto e in particolare hanno diritto a un'informazione periodica sull'attività della Fondazione. Essi non hanno obblighi nei confronti della Fondazione.
13. In caso di scioglimento dell'associazione, l'utile e il capitale verranno devoluti alla Fondazione Svizzera Pro Venezia, Berna. Nel caso di avvenuta o di contemporanea cessazione dell'attività di quest'ultima, destinataria dell'utile e del capitale sarà una persona giuridica svizzera (subordinatamente estera) che persegua uno scopo pubblico o di pubblica utilità e perciò goda di esenzione fiscale, preferibilmente operante nel settore della salvaguardia di Venezia. Ogni decisione al riguardo spetterà all'assemblea dei soci.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea tenutasi a Lugano il giorno 19 giugno 2009. Gli art. 2, 3 e 6 sono stati modificati dall'assemblea tenutasi a Lugano il 20 maggio 2010. L'art. 13 è stato introdotto dall'assemblea tenutasi a Lugano il 9 maggio 2014.